



Newsletter della
Swisscanto Fondazione collettiva

News sulla previdenza N°. 2/2016

Editorial	2
Prodotti e prestazioni	3
Remunerazione degli averi di vecchiaia 2017	5
Assicurazioni sociali – modifiche dal 01.01.2017	6
«Previdenza per la vecchiaia 2020» – stato dei lavori	10
Modifiche dei regolamenti al 01.01.2017	14
Informazioni utili	16
Scadenze importanti	17



Swisscanto

Stiftungen/Fondations/Fondazioni



Davide Pezzetta
Direttore amministrativo

Gentile cliente,

la riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» continua a tenere banco, anche alla fine del 2016. Abbiamo seguito con partecipazione la votazione sull'iniziativa «AVSplus» nonché le ultime settimane di dibattiti politici sulla riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020». Passo dopo passo, si susseguono nuovi eventi: i parlamenti devono rimuovere le attuali divergenze nei confronti della riforma, in modo da avere nero su bianco il quadro di quello che succederà e la risposta a un altro interrogativo pressante: quando saremo pronti?

In vista di votazioni, nuove ordinanze e leggi, nascono in genere numerose opinioni con trasantanti: vengono fatte illusioni e alimentate polemiche riguardo ai dettagli. Per quanto concerne la riforma della previdenza per la vecchiaia, succede esattamente la stessa cosa, e anche se l'accordo tra Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati richiederà ulteriori discussioni, una cosa è chiara: la riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» è imprescindibile e deve essere attuata in tempi rapidi. Già da oggi, il finanziamento dei due pilastri non è più sostenibile e la situazione è destinata a peggiorare drasticamente nei prossimi anni. L'aumento dell'aspettativa di vita, in sé positivo, vedrà un ulteriore incremento. I figli del boom demografico (baby boomers) andranno in pensione nei prossimi anni, passando da contribuenti a beneficiari di rendita.

La previdenza professionale, oltre agli squilibri demografici, registra rendite ai minimi storici e interessi negativi sugli investimenti privi di rischio. La politica deve intervenire. Non appena il Parlamento troverà un accordo per una possibile soluzione, noi elettori verremo chiamati alle urne.

Il panorama degli investimenti rimane difficile. Anche il Consiglio di fondazione della Swisscanto Fondazione collettiva esamina regolarmente la situazione e prende le decisioni ne-

cessarie. Anche quest'anno ha apportato alcune modifiche alla strategia di investimento per conservare la stabilità a lungo termine della fondazione e mantenere un equilibrio sostenibile nel rapporto tra rendimento e sicurezza. Nel rapporto di gestione 2016 vi informeremo in maniera dettagliata su queste modifiche; in Internet potete richiamare in qualsiasi momento l'attuale Asset Allocation:

www.swisscanto-fondazioni.ch ► [Downloads](#) ► [Cifre importanti](#).

Consultate inoltre il nostro nuovo sito Internet a pagina 16 delle presenti «News sulla previdenza»! Il nuovo sito web è espressione del nostro impegno per mettere in futuro a vostra disposizione svariati servizi e informazioni in modalità digitale. A tale scopo vi preghiamo di accogliere il nostro invito a trasmettere il vostro indirizzo e-mail a pagina 16.

In questa edizione trovate inoltre articoli sulla situazione relativa alla riforma della previdenza per la vecchiaia e sugli ulteriori processi decisionali. Scoprirete tutte le novità sulle aliquote di conversione e sull'interesse tecnico, e riceverete informazioni sulla remunerazione dell'aver di vecchiaia per l'anno 2017.

In tal senso vi auguro un anno 2017 di successo e vi ringrazio di consentirci ad assistervi nella vostra previdenza professionale.

Davide Pezzetta
Direttore amministrativo

Prodotti e prestazioni (I)

Adattiamo costantemente i nostri servizi alle esigenze dei nostri clienti. Dal 01.01.2017 dovremo inoltre ridurre l'interesse tecnico per le prestazioni di rischio. Il nostro risultato di rischio, attualmente stabile, ci ha consentito di attuare questa riduzione senza variare il premio per la maggior parte dei clienti.

I tempi cambiano, e noi con loro

Oggi, sono numerosi gli sviluppi che influiscono sulla previdenza professionale: da una parte, naturalmente, la legislazione (vedi sotto «Assicurazioni sociali – modifiche dal 01.01.2016» da pagina 6), dall'altra anche gli sviluppi economici, sociali e tecnologici. Anni fa, nessuno avrebbe immaginato che in Svizzera avremmo avuto interessi negativi per un periodo prolungato. Le vite lavorative diventano più flessibili e aumenta l'esigenza di soluzioni previdenziali personalizzate. Al contempo, tutti i dati importanti devono sempre essere disponibili in formato digitale e le modifiche richieste devono poter essere elaborate in tempi possibilmente rapidi. Desideriamo offrire soluzioni previdenziali semplici e moderne, che tengano conto di tutte queste esigenze.

La previdenza più adatta per i vostri dipendenti

L'interesse generale dei dipendenti per la previdenza professionale è estremamente elevato. Occupano una posizione di primo piano le prestazioni di rischio, poi arrivano le prestazioni di vecchiaia, di modo che a qualsiasi età e in qualsiasi fase della vita non ci si debba trovare in difficoltà finanziarie. Entrambe le prestazioni possono essere a rischio in seguito a lacune nella vita professionale.

Circa la metà dei nostri assicurati, ad es. a causa di anni contributivi o aumenti retributivi mancanti, ha un avere di vecchiaia notevolmente inferiore rispetto a quello che potrebbe aver accumulato. Per questo motivo è auspicabile definire le prestazioni di rischio rispetto al salario e non rispetto alla rendita di vecchiaia presumibile. Solo in questo modo si può garantire che un'improvvisa perdita di reddito per malattia o decesso non comporti una situazione finanziaria critica.

Quando è stata l'ultima volta che avete controllato il vostro regolamento di previdenza? Vi invitiamo a esaminare in modo critico le prestazioni assicurate con il vostro consulente. È possibile che una conversione, ad es. in prestazioni dipendenti dal salario, risulti più conveniente per voi e per i vostri dipendenti.

Riscatto con rimborso

In caso di esame delle prestazioni assicurate, conviene controllare anche se in futuro debba essere incluso un rimborso sui riscatti. Sugeriamo questa opzione se la rendita per coniuge è definita rispetto al salario.

Se una persona assicurata ha lacune previdenziali, può colmarle attraverso riscatti volontari nella cassa pensione. Questi riscatti vengono effettuati con il patrimonio privato e possono essere dedotti dalle imposte. Il riscatto comporta un aumento delle prestazioni di vecchiaia. Qualora le prestazioni di rischio fossero definite sulla base del salario, esse rimarranno immutate. Tuttavia, poiché l'importo di riscatto di norma è utilizzato per il finanziamento di un'eventuale rendita per coniuge, il premio di rischio si riduce con il riscatto deducibile dall'imposta. Negli ultimi anni, tuttavia, è stato espresso sempre più spesso il desiderio che l'importo di riscatto non sia utilizzato per il finanziamento della rendita del coniuge, ma che in caso di decesso il patrimonio privato versato volontariamente sia anch'esso liquidato oltre alla rendita del coniuge.

Questa opzione può essere stipulata presso Swisscanto Fondazione collettiva. In caso di conclusione di un «Riscatto con rimborso», a partire da questo momento i riscatti operati nella cassa pensione saranno gestiti e indicati separatamente nell'avere di vecchiaia. In caso di decesso della persona assicurata, essi saranno liquidati come ulteriore capitale in caso di decesso. Questa opzione è consigliabile soprattutto se si desidera un'ottima copertura contro i rischi per le persone assicurate.

Prodotti e prestazioni (II)

Ulteriori misure per la stabilità a lungo termine

Nel luglio di quest'anno vi abbiamo informato sulle riduzioni dell'aliquota di conversione previste nel settore sovraobbligatorio. Le difficili condizioni del mercato dei capitali e la crescente aspettativa di vita, e conseguentemente anche una durata del percepimento della rendita sempre più lunga, rendono necessaria questa misura per rimanere corretti con gli assicurati attivi. La riduzione dal 6.4% al 6.0% viene introdotta a scaglioni su un periodo di quattro anni. Nel nostro foglio informativo su www.swisscanto-fondazioni.ch ► [Downloads](#) ► [Cifre importanti](#) potete vedere quali aliquote risulteranno nei singoli casi.

Un altro importante indicatore attuariale è il tasso d'interesse tecnico che definisce la remunerazione attesa, necessaria per il finanziamento delle rendite future. Per questo motivo il tasso d'interesse tecnico deve orientarsi alla realtà del mercato finanziario e deve essere stabilito in modo sostenibile con sufficiente sicurezza. Attualmente i mercati finanziari, in una strategia di investimento seria, non ammettono aspettative di rendimento elevate né prevedono nel prossimo futuro livelli di interesse nettamente superiori. Per queste ragioni il Consiglio di fondazione della Swisscanto Fondazione collettiva ha deciso di ridurre l'interesse tecnico al 01.01.2017 dall'attuale 3.0% al 2.5%.

Ulteriori informazioni

- Attuali tassi di conversione su www.swisscanto-fondazioni.ch ► [Downloads](#) ► [Cifre importanti](#)
- Tutte le informazioni rilevanti per dipendenti, fogli informativi e formulari su www.swisscanto-fondazioni.ch ► [Io sono un dipendente](#)
- Tutte le informazioni rilevanti per datori di lavoro, fogli informativi e formulari su www.swisscanto-fondazioni.ch ► [Io sono un datore di lavoro](#)

Remunerazione degli averi di vecchiaia 2017

Anche nel 2016, gli interessi bassi e la crisi degli investimenti hanno messo a dura prova la previdenza professionale e non si intravede ancora alcuna inversione di tendenza.

Fino a che la Banca centrale europea (BCE) manterrà la sua attuale politica, la politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS) potrebbe rimanere invariata. I rendimenti delle obbligazioni federali a 10 anni potrebbero quindi rimanere ai minimi storici. A fronte di questi sviluppi e delle caute previsioni per il 2017, al 01.01.2017 il Consiglio federale ha ridotto il tasso d'interesse minimo per il regime obbligatorio all'1.0%.

Interesse minimo per due

Il Consiglio di fondazione della Swisscanto Fondazione collettiva continua a far riferimento alla sua strategia di prestazione, fissata nel 2014, secondo la quale la remunerazione dell'avere di vecchiaia deve orientarsi all'interesse tecnico. Quest'ultimo ammonta attualmente al 2.5% (per maggiori informazioni sull'interesse tecnico si rimanda a pag. 4). **Il tasso d'interesse deliberato del 2.0% per il 2017 nel settore obbligatorio e sovraobbligatorio è in linea con questa strategia di prestazione;** il tasso è doppio rispetto all'interesse minimo deliberato dal Consiglio federale.

Il tasso d'interesse proiettato, che viene applicato nella stima delle probabili prestazioni di vecchiaia, con il 2.5% rientra in un margine del +/- 1%. Questo significa che sui certificati di previdenza le prestazioni di vecchiaia previste all'età termine vengono sempre documentate con l'interesse proiettato e con un valore superiore o inferiore dell'1%. In questo modo si tiene conto delle incertezze a lungo termine sull'andamento dei mercati dei capitali.

Remunerazione degli averi di vecchiaia 2017

Averi di vecchiaia LPP	2.0%
Averi di vecchiaia sovraobbligatorie	2.0%

Assicurazioni sociali – modifiche dal 01.01.2017 (I)

In questa sede vi informiamo in merito alle modifiche riguardanti le assicurazioni sociali, che entreranno in vigore il 01.01.2017. Tra queste vi è la nuova regolamentazione per quanto riguarda il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

In futuro la divisione delle pretese in materia di previdenza professionale verrà effettuata non solo con gli assicurati attivi, ma anche con i beneficiari di rendita. Le disposizioni sulla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, riveduta e corretta, entreranno anch'esse in vigore: vi forniremo le informazioni principali in questa sede.

I principali cambiamenti nel 1° pilastro (AVS, AI e prestazioni complementari)

Le rendite dell'AVS e dell'AI restano invariate. Le rendite dell'AVS e dell'AI vengono di norma adattate ogni due anni. L'ultima modifica risale al 01.01.2015. Il Consiglio federale ha deciso di mantenere immutate le rendite nel 1° pilastro al 01.01.2017, perché l'evoluzione dei salari e dei prezzi non giustifica l'aumento.

La rendita di vecchiaia massima semplice e la rendita di invalidità completa rimangono pertanto pari a CHF 28'200.

Anche i **contributi** che devono essere versati per l'AVS/AI restano **invariati**.

Adeguamenti nel 2° pilastro (LPP)

Gli importi limite nella previdenza professionale si basano sulle rendite dell'AVS e dell'AI. Poiché esse non subiscono adeguamenti, gli **importi limite rimangono anch'essi immutati** nella previdenza professionale.

Soglia d'entrata	21 150
Salario LPP massimo computabile	84 600
Deduzione di coordinamento LPP	24 675
Salario LPP massimo assicurato	59 925
Salario LPP minimo assicurato	3 525
Salario massimo assicurabile nella previdenza professionale	846 000

Il salario massimo assicurato nell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria conformemente alla LAINF non viene modificato e di conseguenza rimane pari a CHF 148'200.

Adeguamento del tasso d'interesse minimo LPP

Il tasso d'interesse minimo LPP viene ridotto all'1.00%. Tuttavia, per il 2017, la Swisscanto Fondazione collettiva applica una remunerazione conforme alla sua strategia di prestazione, pari al 2.0%.

Nessun adeguamento delle rendite per superstiti e d'invalidità obbligatorie in corso

Per legge, le rendite per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria devono essere adeguate periodicamente al rincaro. Le modifiche si basano sull'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

In linea generale, il primo adeguamento di una rendita per superstiti o d'invalidità all'evoluzione dei prezzi si effettua dopo una durata di tre anni, all'inizio dell'anno civile successivo. Pertanto, il 01.01.2017 saranno adeguate per la prima volta le rendite maturate nel 2013. L'adeguamento viene determinato sulla base degli indici dell'evoluzione dei prezzi di settembre 2013¹ e settembre 2016². A causa dell'evoluzione negativa dei prezzi, le rendite non devono essere adeguate.

Neanche le rendite che sono state corrisposte per la prima volta prima del 01.01.2013 **sono soggette ad adeguamento**, perché **l'evoluzione dei prezzi** in tutti i casi ha registrato **una contrazione**.

Fondo di garanzia LPP: sovvenzioni maggiori per la compensazione di una struttura d'età sfavorevole richiedono una modifica dei contributi

La fondazione Fondo di Garanzia LPP è un'istituzione nazionale che svolge vari compiti. Un compito basilare è la compensazione degli oneri per le aziende che impiegano molti dipendenti anziani e sono particolarmente gravate dai contributi scaglionati per gli accrediti di vecchiaia. Le sovvenzioni per la struttura d'età sfavorevole riducono gli oneri a carico di tali imprese. Un ulteriore incarico importante riguarda la copertura delle insolvenze. Il Fondo di Garanzia si occupa di assicurare quelle prestazioni in caso di insolvenza di un'istituzione di previdenza o di un istituto di previdenza affiliato a una fondazione collettiva o comune.

¹ Indice settembre 2013: 102.0; base dicembre 2015 = 100

² Indice settembre 2016: 100.2; base dicembre 2015 = 100

Assicurazioni sociali – modifiche dal 01.01.2017 (II)

I fondi necessari per questo compito vengono reperiti grazie ai contributi delle istituzioni di previdenza. Questi si compongono di una quota per l'insolvibilità e di un'ulteriore quota per le sovvenzioni per la struttura d'età sfavorevole. Le spese per le sovvenzioni sono aumentate ulteriormente e il Fondo di Garanzia ha deciso di **aumentare l'aliquota contributiva** per questa attività. Dal 01.01.2017 esso è pari allo **0.10% del salario da assicurare secondo la LPP** (finora: 0.08%). Il contributo per l'insolvenza resta invariato.

La revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) entrerà in vigore il 01.01.2017

Nell'assicurazione contro gli infortuni erano previste modifiche da tempo. Dopo il rigetto del primo modello da parte del Parlamento, il Consiglio federale ha presentato una versione modificata. Essa è stata convalidata nell'autunno 2015 dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, ed entrerà in vigore il 01.01.2017. Gli adattamenti tengono conto del cambio dei tempi, chiariscono punti oscuri e offrono una maggiore sicurezza legale agli assicurati. Le modifiche riguardano le prestazioni e l'attuazione dell'assicurazione nonché l'organizzazione e le attività collaterali della SUVA.

Punti principali della revisione

Inizio dell'assicurazione: un dipendente è assicurato a partire dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro. In questo modo sono assicurate anche le persone titolari di un contratto di lavoro che però non hanno ancora cominciato a lavorare, situazione che si verifica ad esempio quando il primo giorno del mese è una domenica o un giorno festivo.

Fine dell'assicurazione: l'assicurazione si conclude il trentunesimo giorno dopo la fine del rapporto di lavoro. La copertura successiva valida fino a oggi di 30 giorni era insufficiente, e in ogni caso non copriva l'intero mese successivo.

Assicurazione mediante accordo: con l'assicurazione mediante accordo è possibile prolungare per un determinato periodo l'assicurazione contro gli infortuni non professionali attraverso un particolare accordo. Ora questa assicurazione può essere stipulata per un massimo di sei mesi. Con l'attuale durata dell'assicurazione massima possibile di 180 giorni non è stato possibile coprire sei mesi interi.

Adeguamento di rendite vitalizie al raggiungimento dell'età del pensionamento: dal punto di vista finanziario, le persone vittime di un infortunio non devono essere agevolate nella vecchiaia rispetto a persone non vittime di infortunio. Le rendite vitalizie derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni devono pertanto, a determinate condizioni, essere adeguate al raggiungimento dell'età pensionabile. Le rendite da previdenza professionale non sono toccate da questa misura.

Focus: nuova regolamentazione del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

Il 01.01.2000 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della normativa sul divorzio e, collegata a esse, il conguaglio della previdenza professionale tramite il 2° pilastro. Il conguaglio della previdenza professionale esistente comprende la divisione a metà della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, purché a nessuno dei due coniugi si sia verificato un caso di previdenza (invalidità o pensionamento). Un'indennità adeguata, senza introduzione di mezzi della previdenza professionale, è dovuta nei casi in cui una divisione non sia possibile. Ciò vale soprattutto se per uno o entrambi i coniugi si è già verificato un caso di previdenza. Le norme attuali mostrano carenze, risolte dalla nuova regolamentazione.

Le nuove disposizioni, oltre al principio, rimasto invariato, della divisione della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio con persone assicurate attive, prevedono quanto segue:

- Per la definizione della durata del matrimonio determinante, si fa riferimento alla **data di avvio della procedura di divorzio**. In questo modo è possibile definire i diritti in via preliminare e si evitano i calcoli multipli spesso necessari in passato. Inoltre, la durata del matrimonio non può più essere influenzata dai coniugi.
- Per gli assicurati attivi, il calcolo viene in genere realizzato come oggi. Le prestazioni d'uscita da trasferire devono però obbligatoriamente essere in proporzione all'avere di vecchiaia obbligatorio rispetto alla totalità degli averi di vecchiaia. L'accredito, per il coniuge avente diritto, deve avvenire in misura proporzionale. Questa procedura non è stata fino a oggi prescritta per legge. Dalla ripartizione sono esclusi gli importi di riscatto finanziati durante il matrimonio con beni propri. I prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione invece costituiscono, come prima, l'oggetto della ripartizione a metà.

Assicurazioni sociali – modifiche dal 01.01.2017 (III)

Esempio di calcolo della prestazione d'uscita da dividere¹

	en CHF
Prestazione d'uscita al momento del divorzio	250 000
Detratta la prestazione d'uscita al momento del matrimonio, con relativi interessi fino al momento del divorzio	-55 822
Averi acquisiti durante il matrimonio (da ripartire)	194 178
Quota obbligatoria dei quali (CHF 175 000 di CHF 250 000 = 70%)	135 925

¹ Basi per l'esempio di calcolo:

- Matrimonio 01.08.1998
- Prestazione d'uscita in caso di matrimonio: CHF 35 000
- Avvio della procedura di divorzio: 28.02.2017
- Prestazione d'uscita in caso di divorzio CHF 250'000, di cui LPP CHF 175 000

- Nel caso delle rendite di invalidità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile regolamentare, ha luogo una ripartizione della **prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio**. Si impiega quella prestazione d'uscita che la persona assicurata avrebbe avuto in caso di interruzione dell'invalidità (prestazione d'uscita ipotetica). Il calcolo viene effettuato come per gli assicurati attivi. In caso di invalidità totale, sono tuttavia esclusi dalla ripartizione i prelievi anticipati effettuati durante il matrimonio per finanziare una proprietà d'abitazione. Una riduzione dell' avere di vecchiaia influisce, nei piani di previdenza Swisscanto, sull'attuale rendita di invalidità. La rendita di invalidità non è ridotta. Al raggiungimento dell'età pensionabile, essa è tuttavia sostituita da una rendita di vecchiaia, ridotta in seguito alla riduzione degli averi di vecchiaia.
- **Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile regolamentare, anche le rendite di vecchiaia o le rendite vitalizie di invalidità sono ripartite.** I coniugi aventi diritto ricevono una rendita vitalizia dall'istituzione di previdenza svizzera del coniuge debitore o, a scelta, un'indennità in capitale corrispondente. Il tribunale disciplina la ripartizione della rendita tenendo conto della durata del matrimonio e delle esigenze previdenziali dei coniugi.

Per i tribunali, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha elaborato strumenti con i quali determinare le rendite da ripartire sulla base dell'età al matrimonio e al pensionamento. Una volta definita la rendita da ripartire, il tribunale istruirà le istituzioni di previdenza affinché procedano alla ripartizione della rendita in corso. L'importo effettivo della rendita al coniuge avente diritto deve essere calcolato dall'istituzione di previdenza perché al momento della ripartizione effettiva non è determinante la rendita ma il capitale di previdenza alla base di essa. Nel calcolo vengono considerati anche l'età e il sesso del coniuge avente diritto. Di norma ciò fa sì che l'importo della rendita non sia pari all'importo di cui è ridotta la rendita presso il coniuge debitore. La modalità di calcolo è indicata nell'ordinanza. Eventuali rendite per figli non sono toccate dalla ripartizione. Norme speciali valgono per rendite vitalizie di invalidità, ridotte per sovraindennizzo.

- **Il pagamento della rendita** al coniuge avente diritto viene effettuato direttamente a questi, se percepisce una prestazione di vecchiaia o desidera percepirla in ragione dell'età. In caso diverso, la rendita sarà corrisposta all'istituzione di previdenza o a un istituto di libero passaggio del coniuge avente diritto. Altrimenti essa può essere anche trasferita alla Fondazione istituto collettore.

Anche nella ripartizione delle rendite, come presso gli assicurati attivi, si definisce la quota LPP della rendita.

Nelle disposizioni transitorie si prevede che un indennizzo assegnato sotto forma di rendita, a determinate condizioni e in conformità alle leggi precedenti, debba essere convertito in una rendita vitalizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Per questa conversione è necessario presentare domanda entro la fine di dicembre 2017 presso il tribunale del divorzio.

Assicurazioni sociali – modifiche dal 01.01.2017 (IV)

D'ora in poi le istituzioni di previdenza devono segnalare tutte le persone assicurate con averi di previdenza nel secondo pilastro all'ufficio centrale del 2° pilastro. Fino a oggi l'obbligo di notifica si limitava agli averi dimenticati. Obiettivo di questo regolamento è far confluire tutti gli averi nella ripartizione in caso di divorzio.

Un ulteriore adeguamento viene effettuato in caso di prelievi anticipati di mezzi per le proprietà dell'abitazione. Oltre al consenso scritto del coniuge al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno, in futuro anche tutte le motivazioni successive delle ipoteche richiederanno l'autorizzazione scritta del coniuge.

Inoltre i coniugi devono ora acconsentire a tutti i pagamenti sotto forma di capitale, e ciò vale anche per i conti e le polizze di libero passaggio.

La nuova regolamentazione per 01.01.2017 a colpo d'occhio

Conguaglio della previdenza professionale prima del raggiungimento dell'età pensionabile regolare		Conguaglio della previdenza professionale dopo il raggiungimento dell'età pensionabile regolare	
	Nuovo:	Nuovo:	
Assicurati attivi	Beneficiari di rendite di invalidità	Beneficiari di rendite	
Ripartizione delle prestazioni d'uscita acquisite fino all'avvio delle pratiche per il divorzio	Ripartizione della prestazione d'uscita ipotetica , a cui avrebbe diritto il beneficiario di una rendita per invalidità in caso di interruzione della rendita di invalidità.	Ripartizione della rendita Il coniuge avente diritto riceve una rendita vitalizia dall'istituzione di previdenza svizzera del coniuge debitore o, a scelta, il capitale.	

Previdenza per la vecchiaia 2020 – stato dei lavori (I)

Nelle edizioni di «News sulla previdenza» 2/2014 e 2015 vi abbiamo già presentato lo stato della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020». Proseguiamo con la cronologia.

Dopo le consulenze nel Consiglio degli Stati dello scorso autunno, il Consiglio nazionale, sulla base dei lavori preliminari da parte della propria commissione nel settembre 2016, ha assunto l'incarico. Con il suo lavoro rapido, il Parlamento mostra di essere consapevole dell'importanza di questa riforma per il futuro del 1° e del 2° pilastro.

Nella sessione autunnale 2016 il Consiglio nazionale si è occupato del modello come secondo Consiglio, basandosi sui lavori preliminari della propria commissione. Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati concordano sugli aspetti fondamentali, ad esempio sull'età pensionabile e sulla riduzione del tasso di conversione. In alcuni punti sono state tuttavia create alcune differenze. Il Consiglio nazionale ha inoltre riconsiderato la modifica altamente controversa riguardante la rendita per vedova nel 1° pilastro. Inoltre, si è molto discusso della decisione del Consiglio nazionale di non voler rinunciare, per l'AVS, al cosiddetto «Meccanismo d'intervento» (freno all'indebitamento). Tuttavia, il Consiglio nazionale ha deciso di togliere questo punto dal pacchetto della riforma. Il dossier torna al Consiglio degli Stati per il procedimento di eliminazione delle divergenze. Data prevista per l'attuazione è il 01.01.2018.

Di seguito vi mostriamo, focalizzandoci sul 2° pilastro, **le proposte di adeguamento avanzate dopo la consultazione del Consiglio Nazionale**. Entrambi i consigli concordano sull'analisi complessiva del 1° e 2° pilastro. Trova sostegno anche la richiesta di mantenimento del livello di prestazioni. Sono tuttavia presenti divergenze per quanto riguarda il conguaglio.

1. Età del pensionamento

L'età del pensionamento stabilisce da quando una rendita completa può essere percepita e quando è possibile un pensionamento con rendita superiore o inferiore.

- **Finora**

L'età del pensionamento ordinaria nella previdenza professionale è comè nell'AVS e è fissata a 64 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Nella previdenza professionale nel regolamento di previdenza può essere sta-

bilito un pensionamento tra i 58 al più presto e i 70 anni al più tardi. Nei regolamenti di previdenza delle fondazioni collettive Swisscanto il margine legale viene sfruttato completamente. Nell'AVS la rendita può essere riscossa fino a due anni in anticipo o rinviata fino a cinque anni.

- **Consiglio federale**

L'età di riferimento nell'AVS e nella previdenza professionale deve essere fissata in modo uniforme per donne e uomini a 65 anni. D'ora in poi una percezione della rendita dovrà essere possibile in entrambi i pilastri tra i 62 e i 70 anni. Nella previdenza professionale la riduzione o l'aumento della rendita avviene in modo quasi automatico, effettuando versamenti per meno o più tempo e facendo dipendere il tasso di conversione dalla rispettiva età. Nell'AVS sono stabiliti tassi per la riduzione o l'aumento. Il tasso di riduzione attualmente in vigore del 6.8% per anno di prelievo anticipato per dipendenti con reddito basso e medio (sono menzionati redditi annui fino a CHF 50'000 o CHF 60'000) deve essere ridotto se la persona interessata ha già versato contributi AVS all'età di 18, 19 e 20 anni.

- **Consiglio degli Stati**

Viene approvata l'età di riferimento. Per l'aumento dell'età di pensionamento delle donne a 65 anni, il Consiglio degli Stati stabilisce un termine di tre anni, contro i sei anni proposti dal Consiglio federale. Nel 2° pilastro alle istituzioni di previdenza è data la possibilità di prevedere il pensionamento anche prima dei 62 anni, premesso che siano soddisfatte determinate condizioni. Si rifiutano invece abbassamenti della riduzione nell'AVS in caso di pensionamento anticipato per i redditi medio-bassi.

- **Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale segue il Consiglio degli Stati.

2. Soglia d'entrata

La soglia d'entrata stabilisce da quando una persona che esercita un'attività lucrativa deve essere assicurata obbligatoriamente nella previdenza professionale.

- **Finora**

$\frac{3}{4}$ della rendita AVS massima
(2016: CHF 21'150)

Previdenza per la vecchiaia 2020 – stato dei lavori (II)

- **Consiglio federale**

$\frac{1}{2}$ della rendita AVS massima
(2016: CHF 14'100)

Il Consiglio federale propone la riduzione della soglia d'entrata per consentire alle persone impiegate a tempo parziale di avere una previdenza migliore. Questo adeguamento, insieme ai nuovi accrediti di vecchiaia e alla rinuncia alla deduzione di coordinamento, è stato fortemente criticato.

- **Consiglio degli Stati**


Il Consiglio degli Stati respinge la riduzione della soglia d'entrata e la mantiene al livello attuale, ossia a $\frac{3}{4}$ della rendita AVS massima (2016: CHF 21'150).

- **Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale segue il Consiglio degli Stati.

Il grafico riportato a fronte mostra chiaramente che la proposta del Consiglio federale di ridurre la soglia d'entrata e di rinunciare alla deduzione di coordinamento comporta dei notevoli miglioramenti, soprattutto per i salari bassi, con conseguenti effetti sui costi. La soluzione del Consiglio degli Stati è invece molto più vicina alla soluzione attuale.

Confronto rendita di vecchiaia con durata massima del contributo (interesse 0%)



3. Salario coordinato

Per raggiungere l'obiettivo di previdenza, le prestazioni del 1° e 2° pilastro sono armonizzate. Il reddito determinante, che deve essere assicurato nella previdenza professionale, viene denominato «Salario coordinato». Nell'attuale sistema questo viene determinato dal salario lordo annuo meno la deduzione di coordinamento.

- **Finora**

Salario coordinato: salario annuo AVS, che è compreso tra $\frac{7}{8}$ della rendita AVS massima e tre volte la rendita AVS massima (2016: da CHF 24'675 a CHF 84'600)
Deduzione di coordinamento: 2016: CHF 24'675
Salario minimo assicurato: $\frac{1}{8}$ della rendita AVS massima (aggiornamento 2016: CHF 3'525)

- **Consiglio federale**

La deduzione di coordinamento deve venir meno, mentre il limite massimo del salario pari a tre volte la rendita AVS massima (2016: CHF 84'600) deve restare invariato. L'estensione del salario assicurato serve per compensare il calo del tasso di conversione e consente ai collaboratori impiegati a tempo parziale di ottimizzare la loro previdenza.

- **Consiglio degli Stati**

Il Consiglio degli Stati rifiuta la proposta del Consiglio federale. La deduzione di coordinamento deve essere mantenuta sebbene a un livello più basso ed essere adeguata al grado d'occupazione delle persone impiegate a tempo parziale. Inoltre, deve essere aumentato il salario minimo assicurato. Il Consiglio degli Stati ha stabilito i seguenti valori di riferimento:

Salario coordinato: salario annuo AVS, che è compreso tra $\frac{3}{4}$ della rendita AVS massima e tre volte la rendita AVS massima (2016: da CHF 21'150 a CHF 84'600)
Deduzione di coordinamento: $\frac{3}{4}$ della rendita AVS massima (2016: CHF 21'150) con conseguente adeguamento al grado d'occupazione per le persone impiegate a tempo parziale.
Salario minimo assicurato: $\frac{1}{6}$ della rendita AVS massima (aggiornamento 2016: CHF 4'700).

- **Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale rifiuta la versione del Consiglio degli Stati e accetta la proposta del Consiglio federale.

Previdenza per la vecchiaia 2020 – stato dei lavori (III)

4. Accrediti di vecchiaia/ averi di vecchiaia

Con gli accrediti di vecchiaia e i redditi di capitale viene accumulato l'avere di vecchiaia. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati in percentuale del salario annuo coordinato.

• **Finora**

- 7% per persone di età fra i 25 e i 34 anni
- 10% per persone di età fra i 35 e i 44 anni
- 15% per persone di età fra i 45 e i 54 anni
- 18% a partire dai 55 anni

• **Consiglio federale**

- 5% per persone di età fra i 25 e i 34 anni
- 9% per persone di età fra i 35 e i 44 anni
- 13% a partire dai 45 anni

Gli accrediti di vecchiaia talvolta superiori, insieme alle basi salariali adeguate, devono mitigare la riduzione del tasso di conversione e alleggerire un po' i collaboratori più anziani.

• **Consiglio degli Stati**

La proposta del Consiglio federale si fonda sulla base salariale senza la deduzione di coordinamento. Il Consiglio degli Stati prevede di aumentare le quote per gli accrediti di vecchiaia per le persone di età fra i 35 e i 54 anni sulla base di un salario coordinato e di anticipare il processo di risparmio a 21 anni. Gli accrediti di vecchiaia ammontano a:

- 5% per persone di età fra i 21 e i 24 anni
- 7% per persone di età fra i 25 e i 34 anni
- 11% per persone di età fra i 35 e i 44 anni
- 16% per persone di età fra i 45 e i 54 anni
- 18% a partire dai 55 anni

L'aumento degli accrediti di vecchiaia e l'anticipazione del processo di risparmio servono per mantenere il livello delle prestazioni.

• **Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale vuole aumentare gli accrediti in gioventù e propone di adottare solo due fasi. Le proposte si avvicinano maggiormente alla versione del Consiglio federale:

- 9% per persone di età fra i 25 e i 44 anni
- 13.5% dai 45 anni.

5. Tasso minimo di conversione

Il tasso di conversione è la percentuale con cui l'avere di vecchiaia al momento del pensionamento viene convertito in una rendita di vecchiaia annuale vitalizia. L'entità del tasso di conversione è prescritta per legge solo per la parte obbligatoria. Una riduzione può essere compensata con accrediti di vecchiaia superiori, un processo di risparmio più lungo o l'estensione del salario assicurato.

• **Finora**

- 6.8% per uomini con età pensionabile di 65 anni, per donne con età pensionabile di 64 anni

• **Consiglio federale**

Riduzione in quattro fasi per arrivare al 6.0% all'età di 65 anni per uomini e donne

• **Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale**

Entrambi i consigli approvano la proposta del Consiglio federale.

La riduzione del tasso di conversione LPP proposta dal Consiglio federale e accettata dal Consiglio degli Stati non tiene sufficientemente in considerazione le conseguenze delle caratteristiche demografiche e della situazione ancora tesa sui mercati d'investimento e non è in grado quindi di evitare la sovvenzione trasversale attuale tra assicurati attivi a beneficiari di rendite.

6. Misure compensative per il mantenimento del livello delle prestazioni

La riduzione del tasso di conversione, se non viene affiancata da altre misure, comporta la riduzione del livello delle prestazioni. Con l'adeguamento dei tassi degli accrediti di vecchiaia e/o un'estensione del salario assicurato è possibile mantenere obiettivo prestazionale fissato. Questo riguarda però solo i giovani assicurati. Gli assicurati più anziani hanno lacune nella previdenza nonostante gli accrediti di vecchiaia più alti.

Previdenza per la vecchiaia 2020 – stato dei lavori (IV)

• Consiglio federale

Per gli assicurati che al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno compiuto i 40 anni (la cosiddetta generazione di transizione), le lacune previdenziali devono essere ridotte attraverso un pagamento di compensazione tramite il fondo di garanzia nazionale.

• Consiglio degli Stati

Il Consiglio degli Stati trasferisce una parte delle misure di compensazione al 1° pilastro. I pagamenti di compensazione tramite il fondo di garanzia devono essere consentiti solo agli assicurati che hanno compiuto i 50 anni. Attraverso il 1° pilastro ai nuovi beneficiari di rendita deve essere concesso un supplemento alla rendita di vecchiaia di CHF 840 all'anno tramite il primo pilastro e il limite per le rendite per coniugi deve essere aumentato dall'attuale 150% al 155%.

• Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale rifiuta la proposta del Consiglio degli Stati e accetta la proposta del Consiglio federale.

Il grafico riportato di seguito illustra gli effetti sulla base di un esempio numerico.

Esempio di salario AVS CHF 70'000 con tasso d'interesse dello 0%

in CHF											
Età all'entrata in vigore della riforma	Avere di vecchiaia a 65 anni				Rendita di vecchiaia in caso di pensionamento a 65 anni						
	Finora	Proposta Consiglio federale	Proposta Consiglio degli Stati	Proposta Consiglio nazionale	Finora	Proposta Consiglio federale	Differenza	Proposta Consiglio degli Stati	Differenza	Proposta Consiglio nazionale	Differenza
20	226 625	280 000	263 790	315 000	15 411	16 800	1 389	15 827	416	18 900	3 489
30	226 625	278 364	252 786	299 364	15 411	16 702	1 291	15 167	-244	17 962	2 551
40	226 625	267 890	247 348	274 890	15 411	16 073	662	14 841	-570	16 493	1 082
50	226 625	247 546	238 056	252 796	15 411	14 853	-558	14 283	-1 128	15 168	-243
55	226 625	236 040	232 970	239 540	15 411	14 162	-1 249	13 978	-1 433	14 372	-1 039
60	226 625	231 333	229 798	233 083	15 411	13 880	-1 531	13 788	-1 623	13 985	-1 426

Informazioni importanti per i datori di lavoro

Modifica del termine della copertura successiva a 31 giorni e della durata massima dell'assicurazione mediante a sei mesi accordo nell'assicurazione contro gli infortuni.

Ulteriori informazioni

- Opuscoli dell'AVS/AI/IPG su www.ahv-iv.info
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali: informazioni su tutte le assicurazioni sociali su www.ofas.admin.ch
- Foglio informativo «Le assicurazioni sociali obbligatorie» su www.swisscanto-fondazioni.ch ► Downloads ► Fogli informativi

Modifiche dei regolamenti al 01.01.2016

I regolamenti di previdenza sono da subito «più snelli»: ciò significa meno carta e meno spese di spedizione; trovate ulteriori informazioni qui. Inoltre desideriamo informarvi sulle principali modifiche relative ai contenuti delle disposizioni regolamentari generali.

Struttura del regolamento di previdenza e nuove modalità di invio

Il regolamento di previdenza è composto dal piano di previdenza su misura per la vostra azienda e i vostri collaboratori e dalla cosiddetta parte fissa con le norme generali valide per tutti i clienti di una determinata fondazione.

Fino a oggi, in quanto nuovo cliente, su richiesta o in caso di modifiche ai regolamenti, avete ricevuto l'intero regolamento in forma cartacea via posta per tutti i collaboratori in questione. In futuro vi invieremo solo le parti individuali del vostro regolamento, quindi il piano di previdenza. Le nuove modalità di invio sono la conseguenza della digitalizzazione, con le relative possibilità di archiviazione e trasmissione, ma anche di una richiesta più volte espressa dai clienti di risparmiare risorse e accelerare i tempi. Tenendo conto di tutti i contratti e di tutte le polizze gestite da Swisscanto, si risparmia complessivamente circa mezzo milione di fogli all'anno.

I clienti che già usufruiscono di LPPonline possono scaricare i regolamenti completi, quindi il piano di previdenza comprese le norme generali, come sempre in quattro lingue attraverso il loro account contrattuale. Inoltre, le nuove norme generali sono sempre a disposizione dei clienti e degli assicurati a partire da gennaio in Internet. Con la spedizione diretta dei certificati di previdenza relativi al nuovo anno, gli assicurati delle fondazioni collettive della Swisscanto sono sempre informati sulle modifiche sostanziali delle disposizioni regolamentari generali nonché sulla disponibilità dei documenti legalmente vincolanti ed eventuali altre novità fondamentali. Il momento in cui vengono fornite le informazioni dipende dalla comunicazione dei nuovi salari da parte del datore di lavoro.

Adeguamenti delle disposizioni regolamentari generali al 01.01.2017

Le spiegazioni riportate nell'allegato al certificato di previdenza descrivono brevemente le modifiche sostanziali per il nuovo anno.

Questa ricapitolazione ha solo scopo informativo. Sono legalmente vincolanti esclusivamente le corrispondenti disposizioni regolamentari.

Ulteriori informazioni

- Le attuali disposizioni regolamentari generali della fondazione collettiva Swisscanto sono disponibili sempre da gennaio su www.swisscanto-fondazioni.ch ► Downloads ► Documenti giuridici
- Foglio informativo «La Commissione di previdenza» sur www.swisscanto-fondazioni.ch ► Downloads ► Fogli informativi
- Informazioni e documenti importanti per i datori di lavoro: www.swisscanto-fondazioni.ch ► Io sono un datore di lavoro
- Informazioni e documenti importanti per i dipendenti: www.swisscanto-fondazioni.ch ► Io sono un dipendente

Adeguamenti delle disposizioni generali del regolamento di previdenza del personale 2017

Con il presente documento, in veste di persona assicurata presso la Fondazione collettiva Swisscanto delle Banche cantonali e/o la Fondazione collettiva Swisscanto Supra, delle Banche cantonali, Basilea, desideriamo informarla sulle principali modifiche generali del regolamento di previdenza del personale, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017; le modifiche sono valide a prescindere dalla data di entrata in vigore del suo piano di previdenza.

Integrazione e precisazione delle disposizioni generali del regolamento riguardante la prosecuzione dell'assicurazione oltre l'età termine legale LPP

Nell'ambito del processo di adattamento dei prodotti del 2016, abbiamo fissato per chi ha superato l'età termine ordinaria prestazioni unilaterali in caso di decesso, indipendentemente dal piano individuale di previdenza. Dopo il superamento dell'età termine ordinaria decadono quindi tutte le prestazioni in caso di decesso assicurate in agglut.

La prosecuzione dell'assicurazione termina obbligatoriamente al momento del pensionamento, o non appena si verifica un periodo di incapacità lavorativa parziale o totale superiore a tre mesi. In entrambi i casi sorge il diritto alla prestazione di vecchiaia.

Modifica delle disposizioni riguardanti il diritto del coniuge divorziato

Il coniuge divorziato da una persona assicurata, in caso di decesso di quest'ultima, ha gli stessi diritti di un coniuge, a condizione che sia stato sposato per almeno 10 anni con la persona assicurata e che nell'ambito della sentenza di divorzio gli sia stata assegnata una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o art. 126 cpv. 1 CC. Nel caso in cui la sentenza di divorzio assegni una liquidazione in capitale, il coniuge divorziato non ha diritto ad alcuna rendita. Le restanti disposizioni restano invariate.

Consenso per la liquidazione in capitale

Ora, per ogni eventuale liquidazione in capitale, gli aventi diritto coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata devono ottenere il consenso scritto del coniuge o del partner.

Precisazione delle disposizioni generali del regolamento riguardante il prodotto "capitale in caso di decesso per persone assicurate non coniugate"

Le disposizioni del regolamento vengono definite in modo più preciso, affinché risulti chiaro che il partner convivente avente diritto a una rendita per partner convivente non ha diritto a un "capitale in caso di decesso per persone non coniugate" eventualmente assicurato. Tali partner, come i coniugi, hanno diritto a un "capitale in caso di decesso per persone coniugate" eventualmente assicurato.

Precisazione delle disposizioni generali del regolamento riguardante la clausola beneficiaria regolamentata

Per una migliore precisione e una migliore comprensione da parte dei clienti, è stato apportato un adeguamento alle disposizioni generali del regolamento riguardante la clausola beneficiaria.

In particolare si stabilisce espressamente che l'ordine dei beneficiari regolamentare è valido a condizione che la persona assicurata non apporti alcuna modifica. Inoltre, la prestazione in caso di decesso è distribuita in parti uguali tra tutte le persone aventi diritto del primo ordine di grado a), seguendo ora direttamente l'elenco delle persone indicate alla lettera a).

Adeguamento del regolamento riguardante il calcolo del versamento massimo possibile per il riscatto nel pensionamento anticipato

Dal 1° gennaio 2017, i valori relativi al riscatto nel pensionamento anticipato saranno calcolati e riportati nei certificati di previdenza tenendo conto del tasso di conversione valido al momento dell'operazione. Le disposizioni del regolamento vengono adeguate di conseguenza, e la tabella nel piano di previdenza non è più necessaria.

Adeguamento delle disposizioni transitorie

Per una maggiore precisione e una migliore comprensione da parte dei clienti, è stato apportato un adeguamento alle disposizioni transitorie riguardanti le procedure nel caso di persone parzialmente invalide. È espressamente specificato che, nel caso di persone assicurate parzialmente invalide, è assicurata una rendita per partner convivente solo sulla quota di stipendio attiva assicurata al 31.12.2004, e che le prestazioni, in caso di riattivazione parziale o totale, aumentano di conseguenza.

Compensazione della previdenza in caso di divorzio

In data 01.01.2017 entra in vigore la modifica del Codice civile svizzero circa la compensazione della previdenza in caso di divorzio.

In caso di divorzio il tribunale può decidere che una parte della prestazione di uscita di cui il coniuge è entrato in possesso durante il matrimonio, sia trasferita all'istituto di previdenza dell'altro coniuge. Le nuove disposizioni prevedono inoltre il trasferimento di una parte della prestazione di uscita qualora al momento della presentazione della richiesta di divorzio si sia già presentato il caso di previdenza per invalidità.

La prestazione di uscita di un coniuge che deve essere suddivisa corrisponde essenzialmente alla differenza tra la prestazione di uscita al momento della presentazione della richiesta di divorzio e la prestazione di uscita al momento del matrimonio.

Se al momento della presentazione della richiesta di divorzio il coniuge percepisce una rendita di vecchiaia, il tribunale può decidere che una parte di tale rendita venga trasferita all'altro coniuge.

Per il resto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Riduzione dei tassi di conversione delle rendite (per la previdenza di base)

Le seguenti condizioni si applicano esclusivamente agli istituti di previdenza o alle persone assicurate con una soluzione previdenziale della Fondazione collettiva Swisscanto delle Banche cantonali:

Il Consiglio di fondazione della Fondazione collettiva Swisscanto ha deciso di abbassare il tasso di conversione delle rendite per gli averi di vecchiaia sopra obbligatori a partire dal 2018. Ulteriori riduzioni sono previste per il 2019-2021. Il suo datore di lavoro è stato informato per iscritto a luglio 2016 e riveste il ruolo di interlocutore principale in caso di domande. Maggiori informazioni sull'ammontare dei tassi di conversione nella presentazione di base si possono consultare nelle nostre schede informative "Tassi di conversione 2016-2017 - Swisscanto Fondazione collettiva" oppure "Tassi di conversione 2018-2021 - Swisscanto Fondazione collettiva" su www.swisscanto-fondazioni.ch → Downloads → Fogli informativi.

Riduzione dei tassi di conversione delle rendite (per la previdenza complementare)

Le seguenti condizioni si applicano esclusivamente agli istituti di previdenza o alle persone assicurate con una soluzione previdenziale della Fondazione collettiva Swisscanto Supra delle Banche cantonali:

In veste di riassicuratore della Fondazione collettiva Swisscanto Supra, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA riduce a partire dal 2017 i tassi di conversione delle rendite. Il nuovo certificato di previdenza per il 2017 tiene conto di tale riduzione. Il tasso di conversione è riportato alla pagina 2 del certificato di previdenza.

Per il 2018 è prevista un'ulteriore riduzione. Il suo datore di lavoro è stato informato per iscritto a maggio 2016 e riveste il ruolo di interlocutore principale in caso di domande. Maggiori informazioni sull'ammontare dei tassi di conversione nella previdenza complementare si possono consultare nelle nostre schede informative "Tassi di conversione 2017-2018 - Swisscanto Supra" su www.swisscanto-fondazioni.ch → Downloads → Fogli informativi.

La presente missiva ha scopo informativo. A livello giuridico sono vincolanti esclusivamente le rispettive disposizioni del regolamento di previdenza del personale. Le attuali disposizioni generali del regolamento in vigore dal 2017 possono essere scaricate, in base alla fondazione di affiliazione, sulle seguenti pagine Internet delle Fondazioni Swisscanto:
www.swisscanto-fondazioni.ch → Downloads → Documenti giuridici → Disposizioni generali del regolamento (per Fondazione)

Stampi e disposizioni del regolamento e le conservi assieme alla sua documentazione previdenziale, per il personale

Informazioni utili

Visitate il nostro nuovo sito web e prendete nota delle date dei corsi di formazione per i membri della Commissione di previdenza!

Visitate il nostro sito web

www.swisscanto-fondazioni.ch!

Sul nostro sito web completamente rinnovato potete trovare tutto ciò che vi interessa sulla previdenza professionale – esposto in modo chiaro e facilmente comprensibile: stories per il finanziamento della proprietà d'abitazione con strumenti della previdenza professionale o soluzioni previdenziali per la/il vostra/vostro partner convivente, testi informativi sulle prestazioni, sul certificato di previdenza e molto altro ancora.

Il vostro indirizzo e-mail?

In futuro vorremmo mettere a vostra disposizione diversi servizi e informazioni in modalità digitale. A tale scopo abbiamo bisogno di un vostro indirizzo e-mail valido: come possiamo raggiungere la vostra azienda o la persona responsabile per la previdenza del personale in modalità elettronica? Vi preghiamo di comunicare l'indirizzo di questa persona di contatto a Swisscanto, telefonicamente o per iscritto, oppure tramite e-mail. Grazie.

Corsi per i membri della Commissione di previdenza (in tedesco)

All'interno della fondazione collettiva ogni impresa affiliata costituisce un istituto di previdenza a sé. Tutti gli istituti di previdenza che aderiscono a una determinata fondazione collettiva sono indipendenti dal punto di vista organizzativo ed economico. Ogni istituto di previdenza sceglie una Commissione di previdenza composta in modo paritetico da rappresentanti del datore di lavoro e rappresentanti dei dipendenti.

I membri delle rispettive Commissioni di previdenza rappresentano gli interessi del personale e del datore di lavoro della propria società in merito alla previdenza del personale.

È fondamentale anche per la Swisscanto Fondazione collettiva che i membri delle Commissioni di previdenza conoscano i principi della previdenza del personale in Svizzera, ma anche i loro diritti e i loro doveri. Per tale motivo quest'anno offriamo ai nostri clienti in date diverse **due corsi per i membri della Commissione di previdenza**. Entrambi i corsi si terranno a Olten alle seguenti date (in tedesco):

- **30.05.2017**
- **23.10.2017**

I corsi hanno la durata di una giornata ciascuno. Diversi esperti della previdenza professionale forniranno le conoscenze di base delle quali dovrebbe disporre ogni membro della Commissione di previdenza: **diritti e doveri, fondamenti della previdenza professionale, prestazioni, finanziamento** ecc.

Riservatevi sin da ora queste date per i membri della vostra Commissione di previdenza! Ulteriori informazioni, il **programma** esatto e i **documenti per l'iscrizione** saranno disponibili a breve sul [sito web della Swisscanto Fondazione collettiva](#).

Vi aspettiamo numerosi!

Consulenza e orientamento personali

Swisscanto offre soluzioni assicurative e previdenziali complete per imprese. Voi o i vostri collaboratori desiderate un colloquio di consulenza o un orientamento personali? Rivolgetevi al vostro consulente della Swisscanto oppure della Banca Cantonale.

Scadenze importanti

Scadenze importanti 2017

A gennaio	Nuovo estratto conto annuale
27 gennaio	Ultimo giorno per presentare le liste salari 2017
31 gennaio	Scadenza del premio di rischio vita collettiva 2017
30 maggio	Corso per i membri della Commissione di previdenza (in tedesco; vedi pagina 16)
Fine maggio	Rapporto annuale 2016 della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
A giugno	Rapporto annuale 2016 della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
23 ottobre	Corso per i membri della Commissione di previdenza (in tedesco; vedi pagina 16)
A novembre	Liste salari e conteggio dei contributi 2018 provvisorio (basato sulle mutazioni salariali 2017 elaborate)
31 dicembre	Scadenza del premio di risparmio vita collettiva 2017

Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea
Telefono 058 280 26 66
Fax 058 280 29 77

Ulteriori informazioni su

www.swisscanto-fondazioni.ch

